

N. 334/18 R.G.
N. 22/19 SENT.
N. 234/19 CRON.
N. 56/19 REP.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CAMPOBASSO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Onorario di Pace di Campobasso, dott. Alfonso Flora, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 334/18 R.G., passata in decisione all' udienza dell'11/01/2019 ed avente ad oggetto: Risarcimento danni

TRA

████████████████████ in proprio e quali rappresentanti ex lege, sulla figlia minore ██████████, rappresentati e difesi dall' avv. ██████████ ██████████ ed elettivamente domiciliati nel Suo Studio in Campobasso alla via ██████████ giusta mandato in calce all'atto di citazione

CT ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████

ATTORI

CONTRO

Istituto Autonomo Case Popolari -Campobasso, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. ██████████ ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Campobasso al corso ██████████ in virtù di Determinazione n.13 del 17/01/2018 nonché di mandato a margine della comparsa di costituzione.

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Sono state rassegnate all' udienza dell' 11/01/2019, il cui verbale qui abbiassi per integralmente richiamato e trascritto.



MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello " svolgimento del processo" e, dunque, in conformità al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. Att. c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18/06/2009 n. 69, trattandosi, ai sensi di

quanto previsto dall'art. 58 comma 2, di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscettibile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi che, alla data della suddetta entrata in vigore (04/07/2009), risultino ancora pendenti in primo grado, così come quello in esame.

Pertanto devono, all' uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa Esperita attività istruttoria mediante acquisizione di dichiarazioni testimoniali e interrogatorio formale, all'udienza dell'11/01/2019, sulle precisate conclusioni, la causa veniva trattenuta as sentenza..

Nel merito, sulla scorta delle risultanze processuali, la domanda è fondata e pertanto merita accoglimento.

Osserva il giudicante che il fondamento normativo della responsabilità del condominio per le cadute all'interno dello stesso è certamente rinvenibile nell'art. 2051 c.c.: "Danno cagionato da cose in custodia": "Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo caso fortuito". In altri termini, il custode è il presunto responsabile dei danni provocati dalla cosa custodita anche se essa non è intrinsecamente pericolosa , ma diviene nociva in conseguenza di un processo dannoso provocato da elementi esterni; ciò a meno che il custode non dimostri che il danno è derivato da caso fortuito, ivi compreso il fatto del terzo o dello stesso danneggiato. Nell'ambito del condominio l'ente , quale custode dei beni e servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno, rispondendo dei danni da queste cagionate, sia ai condomini che a terzi. Pertanto, il condominio può essere chiamato a rispondere ex art. 2051 c.c. in conseguenza dei danni provocati dalla difettosità od omessa manutenzione della cosa comune. Grava, infatti, sull'ente , in qualità di custode, l'obbligo di mantenerla e conservarla in maniera tale da evitare danni a terzi (Trib. Bari III Sez. Civ. 30/08/2013 n.2489). Lo stesso Tribunale di Bari precisa che ai fini del riconoscimento della responsabilità del custode non è necessario che la cosa sia intrinsecamente pericolosa, ma è sufficiente perché possa essere riscontrato il rapporto di causalità fra la cosa ed il danno, che la cosa abbia una concreta potenzialità dannosa per la sua connaturale forza dinamica o anche statica o per effetto di concause umane o naturali. Conforme a quest'ultimo orientamento giurisprudenziale, appare la sentenza del 3/07/2013 del Tribunale di Savona che attribuisce al condominio la qualità di custode delle cose individuate ai sensi dell'art. 1117 c.c.. Detta sentenza afferma che il condominio, quale custode dei beni comuni, è responsabile dei danni derivanti da insidie e trabocchetti. In particolare il Tribunale ligure ha ritenuto il Condominio responsabile ex art

2051 c.c. per i danni subiti da una persona inciampata in una buca presente nel cortile condominiale non adeguatamente segnalata , visibile o comunque conosciuta dal danneggiato. In tal senso si è espressa anche la Suprema Corte di Cassazione III Sez. Civ. con la sentenza 25772/09 che ha ritenuto sussistere una situazione oggettiva di pericolo tale da configurare una responsabilità ex recepto quando un'insidia non sia superabile con l'ordinaria diligenza e prudenza , ovvero suscettibile di essere prevista e superata con l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato.

Nel caso in esame risulta incontestato il fatto storico così come narrato, e tanto si rileva dalle dichiarazioni testimoniali in atti del 18.09.2018 dei sigg.ri [REDACTED] e [REDACTED]. Il primo riferisce testualmente : “ *...ero appena sceso nel cortile da un'abitazione del palazzo di un amico e ho visto la bambina a terra, dentro la buca, che piangeva.....La bambina piangeva a dritto e vicino a lei c'era la madre.*” Il secondo, inoltre ha specificato: “*ho comunicato la buca, anzi la voragine, allo IACP per ben due volte, anche tramite mia figlia, perché la buca è proprio davanti al mio garage.....l'area non risultava transennata né la buca segnalata*”. Ancora la sig.ra [REDACTED], escussa alla medesima udienza, ha confermato i timori della bambina, successivamente al sinistro, nel giocare liberamente con i propri amici.

Pertanto IACP di Campobasso va ritenuto esclusivo responsabile dell'evento dedotto in giudizio.

Quanto alle lesioni lamentate dalla sig.ra [REDACTED] questo giudicante si riporta alle risultanze della relazione in atti, riconoscendo a titolo di risarcimento per le lesioni subite dalla minore [REDACTED] la somma di €. 1.680,00

In merito alla richiesta del danno morale, in base alla dinamica del sinistro, alla prognosi di pronto soccorso, appare realistico presumere che il soggetto leso abbia patito sofferenze fisiche e psichiche in dipendenza causale diretta da esso. La giurisprudenza giunge alla liquidazione del danno morale quale personalizzazione del danno non patrimoniale con l'attribuzione di una ulteriore somma a titolo di risarcimento di quel danno che va ad identificarsi nella sofferenza morale, non necessariamente transeunte, nel turbamento dello stato d'animo del danneggiato. Nello specifico, ed in via equitativa, tale danno ulteriore rispetto al danno biologico, può essere liquidato in euro 500,00.

Il tutto per un totale complessivo di euro 2.180,00.

Su tale somma andranno corrisposti gli interessi legali dalla data del sinistro fino al soddisfo

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, secondo i parametri fissati dal d.m. n° 55/2014

La presente sentenza deve essere dichiarata provvisoriamente esecutiva ai sensi dell' art. 282 c.p.c.

P.Q.M.

Il Giudice Onorario di Pace di Campobasso, dott. Alfonso Flora, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da [REDACTED] e [REDACTED] in proprio e quali rappresentanti ex lege, sulla figlia minore [REDACTED], ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1. **accoglie** la domanda nei termini in premessa, e per l'effetto condanna IACP di Campobasso, in persona del Presidente p.t., al pagamento in favore dell'attrice della somma complessiva di euro 2.180,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
2. **condanna**, altresì, la convenuta IACP di Campobasso, in persona del Presidente p.t., al pagamento in favore degli attori delle spese del presente giudizio che liquida in euro 1.200,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. ai sensi dell'art. 133 T.U. spese di giustizia, dispone che il pagamento del procedimento in favore di [REDACTED] e [REDACTED] ammessi al gratuito patrocinio, venga eseguito a favore dello Stato


Così deciso in Campobasso, li

29/1/19

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
dr. Vincenzo DE LASIO



Il Giudice Onorario di Pace
Dott. Alfonso Flora



Depositato in Cancelleria
oggi 31 GEN 2019

IL CANCELLIERE
Dr. Vincenzo De lasio

